SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1534)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1961

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva

Onorevoli Senatori. — Sotto la data del 31 dicembre 1960 ha cessato di avere efficacia la legge 25 aprile 1957, n. 308, che attribuiva all'Amministrazione la facoltà di affidare la presidenza dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva ad ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo non avesse consentito di destinare a detta carica un commissario di leva giusta il disposto degli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito.

La limitazione nel tempo dell'anzidetta facoltà era fondata sulla previsione che entro il 1960 la situazione organica dei commissari di leva fosse potuta tornare alla normalità. Senonchè, per una serie di circostanze, tra cui determinante quella relativa alle lunghe remore procedurali subite dai due ultimi concorsi di reclutamento deve constatarsi che la consistenza organica dei commissari di leva non è ancora tale da assicurare il funzionamento normale degli organi della leva.

Si rende, quindi, necessario continuare nel l'impiego degli ufficiali ed all'uopo prorogare la validità della norma che lo consente.

La nuova proroga viene stabilita in un triennio, periodo questo che appare sufficiente ad una definitiva normalizzazione del la situazione.

A ciò provvede il presente disegno di legge la cui decorrenza viene stabilita al 10 gennaio 1961, corrispondente alla data di inizio delle operazioni di leva della classe 1941.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 308, di attribuire, fino al 31 dicembre 1960, ad ufficiali dell'Esercito la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva, può es sere esercitata fino al 31 dicembre 1963.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1961.